Settore / Servizio TOLIZIA MUNICIPALE COD. EMBE Ufficio COMANDO COD. EMBE Competenza del Consiglio Proposta deliberativa: n. del 11/06/2013 Competenza del Giunta Coi poteri del Consiglio Oggetto: 11/06/15/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	Classificazione Archivio;  Cat. Classe Fasc.  Urgenze da specificare
Pareri	Collegamenti sitri Settori
Consiglio di Quartiere   n.1 del	A fini esacutivi
(ex. Nrt. 166	municare al Consiglio Dips 267/99 4 an 14 Reg. Cambillar)  3 SI [] NO
Estensore prodocita Dirigente Responsabile procedim. Coordinatore	Area Assessore
Riferimenti O.d.G. Consiglio Comunale  n. dei	

🔲 È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ


🔘 NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

DELIBERA G.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_

☐ É STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

NON È STATA CONFERITA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

DELIBERA C.C. N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_



#### SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

#### n° 2936907 del 11.06.2013

Oggetto: Modifica dell'Art. 34-Ter del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 49, del 23 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro.

Previsione Intervento/Operazione (Programmi, atti d'indirizzo o di valenza generale): La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico.

#### Descrizione Intervento/Operazione:

La modifica riguarda:

- 1- l'anticipo di un' ora (dalle 23 alle 22) del divieto di vendita di bevande alcooliche da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali
- 2- l'eliminazione della capienza minima con la previsione del divieto alla vendita di bevande alccoliche in bottiglie di vetro di qualsiasi capienza.
- 3- aggiornamento alle nuove previsioni legislative.

#### Modalità e tempi di attuazione:

Causa l'ato numero degli interessati si provvederà alla comunicazione secondo quanto previsto dial'art. 21 bis della Legge 241/90, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

#### Costi e mezzi finanziari:


La modifica non prevede costi ne diminuzione di entrata,

Interesse pubblico perseguito:

fintroduzione della limitazione della vendita di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro a decorrere dalle ore 22.00, mira a ridurre la possibilità di acquistare bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro in un momento della giornata in cui l'acquisto è finalizzato al consumo praticamente immediato da parte di coloro, giovani e meno giovani, che escono per fini di svago e divertimento; un consumo, che si può definire di "impulso", in particolare non programmato e dettato dall'efficacia di un'offerta accattivante e professionale. Inoltre mira a contrastare il fenomeno, collegato alla vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, dell'abbandono di contenitori di bevande alcooliche di vetro, che sovente vengono consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi (o delle aree in concessione) e spesso finiscono per essere abbandonati e/o rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando danno al decoro ed alla sicurezza urbana.

Considerazioni ed elementi utili per la discussione dell'argomento:

N.B. Alla presente scheda dovrà essere allegata la relativa proposta deliberativa.



OGGETTO: Modifica dell'Art. 34-Ter del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 49, del 23 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 49, del 23 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno app ortare modifiche al contenuto dell'articolo 34-ter del Regolamento di Polizia Urbana, rubricato "Divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro", introducendo il divieto di vendita per asporto di bevande alcooliche contenute in bottiglie di vetro di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria compresa fra le ore 22.00 e le ore 06.00 (attualmente la fascia oraria in cui opera il divieto decorre dalle ore 23.00 fino alle ore 06.00), a prescindere dalla capacità del contenitore in cui venga venduta (attualmente tale capacità è limitata a 66 cl o inferiore);

RILEVATO infatti che l'introduzione della limitazione della vendita di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro a decorrere dalle ore 22.00, mira a ridurre la possibilità di acquistare bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro in un momento della giornata in cui l'acquisto è finalizzato al consumo praticamente immediato da parte di coloro, giovani e meno giovani, che escono per fini di svago e divertimento; un consumo, che si può definire di "impulso", in particolare non programmato e dettato dall'efficacia di un'offerta accattivante e professionale;

CONSIDERATO inoltre che appare di particolare rilievo il fenomeno, collegato alla vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, dell'abbandono di contenitori di bevande alcooliche di vetro, che sovente vengono consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi (o delle aree in concessione) e spesso finiscono per essere abbandonati e/o rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando danno al decoro ed alla sicurezza urbana;

#### **DATO ATTO**

- che, a seguito di incontro svolto presso l'Assessorato competente, con nota prot.
   n. 22971, del 5.2.2013, è stata formalizzata una richiesta di osservazioni e pareri afferente la proposta di modifica di cui sopra alla Confcommercio, alla Confesercenti, alla C.N.A. e alla Confartigianato;
- che, alla data odierna, le Associazioni Confcommercio, Confesercenti e C.N.A. hanno riscontrato la predetta nota, esprimendo parere favorevole alla proposta sopra indicata;
- che alla data odierna la Confartigianato non ha inviato osservazioni e pareri in merito alla proposta sopra indicata;

#### VISTE:

- la Legge 29 luglio 2010, n. 120 ed in particolare l'art. 54, che ha modificato l'art. 6
   Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza>>, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 14 bis, rubricato <<vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche>>;

VISTO altresì l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i., il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere procedure semplificate per la comunicazione ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, delle nuove prescrizioni imposte agli stessi ai sensi dell'art. 9, del R.D. 18.06,1931, in deroga alle ordinarie modalità previste dall'art. 34-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 241/90 ed in particolare l'articolo 21 bis, comma 1,che prevede :" Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.";

CONSIDERATO causa l'elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento, che non è possibile e comunque risulterebbe particolarmente gravosa, l'effettuazione della comunicazione del medesimo a ciascun destinatario, pertanto si ritiene più idonea, come forma di pubblicità a tutti gli interessati, la pubblicazione all'Albo Pretorio, giusto quanto previsto dall'articolo 21 bis, secondo periodo, della Legge 241/90 e s.m.i.:

RIBADITO CHE per le motivazioni sopra indicate, relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro come regolamentato all'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana costituisce prescrizione imposta ai sensi dell'art. 9 del R.D. 18.06.1931, n. 773 che 1931, n. 773;

Deliberazione C.C. II del	Franca 2936907 3
VISTO il parere espresso in data Direzione Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, del D. alla regolarità tecnica;	dal Direttore della Lgs. 267/2000, in ordine
DATO ATTO che trattandosi di provvedimento che non indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul pa dovuto il parere di regolarità contabile	
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comu comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato cor 4 del 24.01.2013;	inale, ai sensi dell'art. 5, n Deliberazione di C.C. n.
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Polizia Municipale - Comandante, Dott. Vasco Talenti;	Direttore della Direzione
SENTITO il parere della Commissione Consiliare permane	ente;
ESPERITA la votazione	TO STATE OF THE ST
A VOTI	

#### **DELIBERA**

di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, del 23 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

## A) modifica del comma 1, dell'art. 34-ter dalla attuale formulazione:

Daliharaziana C.C.

1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl.. I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma secondo del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

#### alla seguente formulazione:

<<1.Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 22.00 e fino alla chiusura dell'esercizio, è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro, di qualsiasi capienza. I suddetti divieti sono inseriti in autorizzazione quali prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli articoli 10 e 17-bis, comma secondo del citato Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007,</p>

convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.>>

B) modifica del comma 2, dell'art. 34-ter dalla attuale formulazione:

2.Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 è fatto divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl.;

#### alla seguente formulazione:

<<2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa, che sulle aree pubbliche, nonchè negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, è fatto divieto di vendere bevande alcooliche, di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro di qualsiasi capienza.>>.

C) modifica del comma 3, dell'art. 34-ter dalla attuale formulazione:

3.La violazione al divieto previsto dal precedente coma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00).

#### alla seguente formulazione:

<<3. La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00); fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.>>

Causa l'elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento non è possibile e comunque risulterebbe particolarmente gravosa l'effettuazione della comunicazione del medesimo a ciascun destinatario di individuare, come previsto nel secondo periodo del comma 1, dell'art. 21 bis, della Legge n.241/90 e s.m.i.; la pubblicazione all'Albo Pretorio quale forma di pubblicità più idonea per la predetta comunicazione.

In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 34-ter del Regolamento di Polizia Urbana, p er i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, le nuove prescrizione imposte ex art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18.06.1931, n. 773, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le nuove limitazioni orarie alla vendita di bevande alcoliche in bottiglie di vetro previste per gli esercizi commerciali indicati nell'art. 34-ter, comma 2 del

Deliberazione C.C. n del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pratica 293690	<b>)7</b> 5
Regolamento di Polizia Urbana acquistano ef del presente provvedimento.	ficacia dalla da	ata di entrata in	vigore

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale Dott. Vasco Talenti;

Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Delibera	azione	C.C. n	del	***************************************	* ************************************		Pratica 2936901	7 6
ALLEGATO	"A"	parte	integrante	della	deliberazione	di	C.C. n	del

#### ARTICOLO 34-TER DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA TESTO VIGENTE

Art. 34-ter Divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro

- 1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl.. I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma secondo, del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- 2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 è fatto divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl..
- La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00).

# ARTICOLO 34-TER TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE PROPOSTE

(in grassetto le parti aggiunte, in barrato le parti eliminate/modificate)

Art. 34-ter Divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro.

- 1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 22,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale e inferiore a 66 cl. di qualsiasi capienza. I suddetti divieti sono inseriti in licenza autorizzazione quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma secondo, del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.
- 2.Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 22,00 alle ore

Deliberazione C.C. n del Pratica 2936907	7
--	---


06,00 è fatto divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl., di qualsiasi capienza.

3. La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00); fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.

## ARTICOLO 34-TER NUOVA FORMULAZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE PROPOSTE

Art. 34-ter Divieto di vendita di bevande alcooliche

- 1.Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 22.00 e fino alla chiusura dell'esercizio, è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, contenute in bottiglie di vetro di qualsiasi capienza. I suddetti divieti sono inseriti in autorizzazione, quali prescrizioni imposte, ai sensi dell'articolo 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli articoli 10 e 17-bis comma secondo, del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.
- 2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle area private in sede fissa, che sulle area pubbliche, nonche negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, è fatto divieto di vendere bevande alcooliche, di qualsiasi gradazione, poste in bottiglie di vetro di qualsiasi capienza.
- 3. La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00); fermo quanto previsto dall'articolo 6, del D.L. 3 agosto 2007, convertito con Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e s.m.i. e dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i.



Oggetto: Esito Richiesta osservazioni e pareri modifica regolamento art34-ter Regolamento Polizia Urbana

Da:

Giorgia Marella «giorgia marella@comune.rimini.it»

"Vasco Talenti" <vasco.talenti@comune.rimini.it>, "roberto paci" <roberto.paci@comune.rimini.it>,

"polizia.municipale@comune.rimini.it" <polizia.municipale@comune.rimini.tt>

Data: 23/05/2013 11:59

Allegati: : )だ: 186 osservazioni.pdf (171,1 KB);

Mail 1.

A:

Segue Confesercenti.

---- Messaggio Originale ----

Oggetto: Richiesta osservazioni e pareri modifica regolamento art34-ter Regolamento Polizia Urbana

Da: Direzione Confcommercio Rimini <direzione@ascomrimini.it>

A: jamil.sadegholvaad@comune.rimini.it

Data: 10/05/2013 11:42

Si anticipa comunicazione trasmessa mezzo pec al protocollo del comune di Rimini pari oggetto. Distinti saluti.


Monica De Vitis Segreteria di Presidenza

Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Rimini

tel. 0541 743545 int. 5

COMUNE DI RIMINI

Nr.0094129 Data 23/05/2013 Tit. 003 000 000 Arrivo





A:III. mo Signor Assessore alla Polizia Municipale Via Della Gazzella 27 47923 Rimini

Oggetto: richiesta osservazioni e parcri

In riferimento alla richiesta di osservazioni e pareri, in merito alla proposta di modifica dell'articolo 34-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, così come discusso nel corso della riunione tenutasi presso Codesto Assessorato e trasmessa alla Scrivente a mezzo fax in data 06/05/13, che si articola nell'anticipo di un'ora - dalle 23.00 alle 22.00 - della decorrenza del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e nell'eliminazione del limite di capienza individuato in 66 cl - riferito alle bottiglie di vetro contenti la sostanza alcolica, con la presente siamo a comunicare Ns parere favorevole.

funcamano tuttavia in attesa di un riscontro in merito alla alteriore proposta, ad integrazione del vigente Regolamento di Polizia Urbana, avanzata dalla Scrivente al medesimo incontro, che ha trovato la condivisione dei rappresentanti delle altre Associazioni di Categoria, inerente alla previsione di un divieto di consumo di alcolici di qualsiasi gradazione nelle aree verdi cittadine.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

Corlune di Rimini Ghukano Lanzetti

Alla

Oggetto: Riscontro Richiesta osservazioni e pareri - Prot. n. 80683 del 04/05/2013

Da:

Giorgia Marella <giorgia.marella@comune.rimini.it>

A:

"Vasco Talenti" <vasco.talenti@comune.rimini.it>, "polizia.municipale@comune.rimini.it"

<polizia.municipale@comune.rimini.it>

CC:

"Jamil Sadegholvaad" <jamil.sadegholvaad@comune.rimini.it>

BCC:

Data: 13-05-2013 9:18

Affegati: (590,0 KB): image001.jpg (3,8 KB): 3 doc20130510134022.pdf (590,0 KB): (5) image001.jpg (3,8 KB);

---- Messaggio Originale -----

Oggetto: R: Richiesta osservazioni e pareri - Prot. n. 80683 del 04/05/2013

Da: Marco Mussoni CNACOM <mmussoni@cnarimini.it>
A: "'Giorgia Marella'" <giorgia.marella@comune.rimini.it>

Data: 10-05-2013 13:21

Allego nostra risposta

Marco mussoni

tas: Gerga Varella (mallo:glogia marella@comuec.ruviot.it)

Inviato: lunedi 6 maggio 2013 12.24

A: mmussoni@cnarimini.it

Oggetto: Richiesta osservazioni e pareri - Prot. n. 80683 del 04/05/2013

---- Messaggio Originale ----

Oggetto: Richiesta osservazioni e pareri - Prot. n. 80683 del 04/05/2013

Da: Giorgia Marella < giorgia.marella@comune.rimini.it>

A: "direzione@ascomrimini.it"

<direzione@ascomrimini.it>, "segreteria.rn@confesercentirimini.it"

<segreteria.rn@confesercentirimini.lt>,"info@cnarimini.it"

<info@cnarimini.it>,"direzione@confartigianato.rn.it"

<direzione@confartigianato.rn.it>, "segreteria@confartigianato.rn.it"

<segreteria@confartigianato.rn.lt>

CC: "Jamil Sadegholvaad" <jamil.sadegholvaad@comune.riminl.it>,"Vasco Talenti"

<vasco.talenti@comune.rimini.it>

Data: 06-05-2013 10:09



Egr. Destinatari in indirizzo, (LORO SEDI)

Relativamente all'oggetto, di cui file allegato PDF, si ricorda alle S.V. di far pervenire eventuali osservazioni e/o pareri entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. Ringraziando sin d'ora della collaborazione, si porgono distinti saluti. P. LA SEGRETERIA ASSESSORATO ISTR. AMM.VO Giorgia Marella

Assessore Dott. Jamil Sadegholvaad Attività Economiche, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e della Legalità, Igiene e Sanità, Diritti degli Animali, Protezione Civile Comune di Rimini Via Rosaspina n. 21 - piano 4° tel. 0541/704938

N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso copia diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs n.196/03. Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore Vi preghiamo di informare il mittente rispedendo indietro la mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.

--- image001.jpg ---





Sede di Rimini 19le Tosi, 47 47923 Rimini tel 0541 760211 / fax 0541 791734 / e-mail: rimini@enarimini.ie / sito web: www.cnarimini.ir

Rimini

Rimini li 10 maggio'13

Oggetto: parere e osservazioni

In riferimento alla vostra richiesta di parere e osservazioni rif. Prot. 22971 del 05/02/2013 dove ci sottoponete parere su proposta modificativa dell'art. 34-ter del vigente regolamento di Polizia Urbana, la scrivente Associazione CNA Rimini si esprime a favore da quanto proposto.

In particolare dichiara di approvare l'anticipazione di orario, che passa dalle 23,00 alle 22,00 per il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute esclusivamente in bottiglie di vetro di qualsiasi dimensione eliminando così, il l'apprenditatione delle stosae.

Ringraziando per la Vs. cortese richiesta.

Il responsabile CNA Lommercio

Marco Mussoni

Il segretario CNA Rimini

Davide Ortalli

Oggetto: Secondo Invio Osservazioni

Da:

Giorgia Marella <giorgia.marella@comune.rimini.it> A:

"Vasco Talenti" <vasco.talenti@comune.rimini.it>, "roberto paci" <roberto.paci@comune.rimini.it>,

"polizia.municipale@comune.rimini.it" <polizia.municipale@comune.rimini.it>

Data: 23/05/2013 12:05

Allegati: 



Ultimo invio, osservazioni da Confesercenti, pure in allegato). Manca Confartigianato. Qui tacet, consentire videtur. Resto a disposizione ed invio distinti saluti.

P. LA SEGRETERIA ASSESSORATO

ISTR. AMM.VO

Giorgia Marella

Assessore Dott. Jamil Sadegholvaad

Attività Economiche, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e della Legalità. Igiene e Sanità, Diritti degli Animali, Protezione Civile

Indietro la mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.

Comune di Rimini

Via Rosaspina n. 21 - piano 4° tel. 0541/704938

COMUNE DI RIMINI Nr.0094109 Data 23/05/2013

Tit. 003 000 000 Arrivo

N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso copia diffusione di nuanto in esso contenuto sie el sensi dell'art, 619 c.c. sia al sensi del D.i.ga n.196/03. S.: questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore VI preghiamo di informare il mittente rispedendo

---- Messaggio Originale -----Oggetto: Invio Osservazioni

Da: sindacale.rn@confesercentirimini.it <sindacale.rn@confesercentirimini.it>

A: jamil.sadegholvaad@comune.rimini.it

Data: 14/05/2013 11:49

**ALL'ASSESSORE** JAMIL SADEGHOLVAAD **COMUNE DI RIMINI** 

Si inoltrano in allegato le osservazioni della Fiepet Confesercenti relative alla modifica dell'art. 34-ter del Regolamento di Polizia Urbana. Saluti.

Paolo Righini Funzionario Sindacale Confesercenti Rimini Via Clementini, 31 47921 Rimini

Tel. 0541.52121 Fax 0541.50427

Email: sindacale.rn@confesercentirimini.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate alle persone o alla Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 6161 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0541/52121 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail segreteria.rn@confesercentirimini.it





#### Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici

Provinciale di Rimini - Via Clementini, 31 - Rimini - Tel. 0541/52121 - Fax 0541/50427

All'Assessore alle Attività Economiche e Polizia Municipale Dott. Jamil Sadegholvaad Comune di Rimini Via Rosaspina, 21 47923 Rimini

Oggetto: invio osservazioni e pareri.

In riferimento alla Sua richiesta di osservazioni e pareri prot. 22971 del 02/05/2013, con la presente si osserva che è necessario dare ampia comunicazione alla modifica dell'art. 34-ter del regolamento di Polizia Urbana, relativa all'anticipazione di un'ora della decorrenza del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e all'eliminazione del limite di capienza.

Quindi chiediamo, se possibile, di predisporre insieme - Comune e Associazioni - dei cartelli in varie lingue (o un cartello plurilingue) da esporre facoltativamente nei locali per avvisare del divieto. Sarebbe anche utile predisporre un depliant o cartolina esplicativa da fornire alla clientela nel quale si spiega la *ratio* del divieto.


Come Associazione siamo disposibili a mettere a disposizione dei soci i suddetti cartetti anche stampati in proprio.

In attesa di riscontro, a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente

Sindro Gentile

Rimini, 14 maggio 2013



Comune di Rimini

COMUNE DI RIMINI

Nr.0080683 Data 04/05/2013 Tlt. 003 000 000 Partenza

> Rif. Prot. 22971 Del 05/02/2013

Assessore alle Attività Economiche, Politiche della Sicurezza e della Legalità, Polizia Municipale, Protezione Civile, iglene e Sanità, Diritti degli Animali

VIa Rosaspina, 21 47923 Rimini Tel 0541/704938 www.comune.rimini.it c.f.-p.iva D0304280409

Alla Direzione della Confcommercio Via Italia n. 9/11 47921 - RIMINI

Alla Direzione della Confesercenti Via Clementini n. 31 47921 - RIMINI

Alla Direzione della C.N.A. Via Caduti di Marzabotto n. 34 47922 - RIMINI

Alla Direzione della Confartigianato Via Marecchiese n. 22 47923 - RIMINI

### OGGETTO: richiesta osservazioni e pareri

Come concordato nel corso della riunione tenutasi presso l'ufficio dello scrivente, con la presente sono a sottoporre alle SS.VV. Ill.me la seguente proposta modificativa, dell'articolo 34ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, al fine di acquisire le vostre osservazioni ed i vostri pareri afferenti il merito delle proposte medesime.

Si propone la modifica dell'articolo 34-ter del Regolamento di Polizia Urbana, che, nella versione attuale, così recita: "1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23.00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl., i suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte, ai sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18



giugno 1931, n. 773, e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17bis, comma del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23.00 alle ore 06.00 è fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66cl.. 3. La violazione del divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00)", da un lato, anticipando di un'ora la decorrenza del divieto, vale a dire dalle ore 23.00 alle ore 22.00; dall'altro, eliminando il limite della capienza, individuato attualmente in 66 cl., riferito alle bottiglie di vetro contenenti la sostanza alcolica.

In attesa di gentile riscontro, distintamente saluto.

Assessore alle Attività Economiche, Politiche della Sicurezza e della Legalità, Polizia Municipale, Protezione Civile, Igiene e Sanità, Diritti degli Animali

Dott. Jamil Sadegholvaad



qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento.

3. Le violazioni al primo e secondo comma del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00 (misura ridotta Euro 500,00).

#### Art. 34-ter

Divieto di vendita di bevande alcooliche in bottiglie di vetro

- 1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl.. I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1031, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite al sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- 2.Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 è fatto divieto di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl..
- 3. La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00).

#### Art.35

Emissioni sonore nei locali pubblici


Con apposita ordinanza sindacale vengono fissati gli orari e le modalità per lo svolgimento di spettacoli con uso di strumenti musicali, amplificatori e simili nei rocali pubblici.(articolo aprogato dall'art. 8 punto 4) del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro

#### Art.36

Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni Dalle ore 00.00 alle ore 8.00, e dalle 13.00 alle ore 15.00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato nelle case di abitazione, nei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, ecc.) il canto ed il suono di strumenti musicali, giradischi e simili come pure fare rumori molesti, in modo da recare disturbo alla quiete dei vicini, dei condomini, dei

Gli impianti di allarme antifurto installati negli immobili devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti che possono provocare inneschi accidentali tali da provocare allarmi infondati e molestia ai vicini (articolo abrogato dagli artt. 11 e 13 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).

> Art.37 Mestieri rumorosi e cantieri edili




#### COMUNE DI RIMINI SCHEDA VOTAZIONI RIUNIONE N. 15 DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL 24/07/2013

Punto 1 dell'O.d.G.:

PROP. DELIB. N. 2936907 DEL 11.06.2013: MODIFICA DELL'ART. 34 TER DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49, DEL 23 MARZO 2000, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RELATIVO AL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO. PARERE,

Componenti Commissione	Favorevole	Contrario	Astenuto	Note
1 (Pres.) Marcello Nicola				1.000.V. 100.00 (100.0
2 (Vice Pres.) Cingolani Liliana				
3 Agosta-Marco AUCGUVI	7	**************************************		1998 W-Villadaria
4 Astolfi Alberto		VVV - 11-02 VVII-VI V-11		
5 Casadei Marco			1	The state of the s
6 Gallo Vincenzo				
7 Galvani Savio		Profession States of Constitution		The state of the s
8 Giudici Eraldo	7			APP TO THE PARTY OF THE PARTY O
9 Murano Brunori Stefano				THE PROPERTY OF PARTY AND
10 Pazzaglia Fabio		1141-31/16/2014 V-/16/16		
11 Piccari Enrico				Vyyladá Várá-lákozálada V
12 Pironi Giovanni		**************************************		- WAR - V / A WAR
13 Tamburini Gianluca	44.1/1			11.7.1
14 Zerbini Samuele	V4.44	H.W. V. I.		
(1838) (1838) (1838) (1838) (1838) (1838) (1838)				
WELL AS A WAY AND A STATE OF THE STATE OF TH			Avano and an analysis and an a	The state of the s
ESITO: FAVOREVOLI N		CONTRARI	N	_ASTENUTI N
LA PROPOSTA DELIBERATI	VA E'			·



### Consiglio Comunale

ale ETENDATO

Da: Data: "Gianluca Tamburini" <gianluca.tamburini@comune.rimini.it>

133

giovedì 1 agosto 2013 16:11

A:

"CONSIGLIO COMUNALE" <consiglio@comune.rimini.it>; "donatella turci"

<donatella.turci@comune.rimini.it>; "mirca carrozzo" <mirca.carrozzo@comune.rimini.it>

Oggetto:

emendamento (aggiuntivo) punto 4 o.d.g. di oggi

Proposta di emendamento

Presentata dal Consigliere Gianluca Tamburini

Punto 4 dell'o.d.g. della seduta del 01/08/2013 avente ad oggetto:

N. 145841 ber 01/08/20

"4. MODIFICA DELL' ART. 34 TER DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49, DEL 23 MARZO 2000, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RELATIVO AL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO"

Emendamento aggiuntivo

Testo emendamento:

All'art. 34-ter aggiungere il seguente punto 4:

4. una percentuale pari al 10% degli importi provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'art. 34-ter del regolamento della polizia urbana dovrà essere vincolato ed utilizzato per progetti e campagne di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol.

Cordiali saluti. Gianluca Tamburini Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle.

01/08/2013

